

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Urbano Contemporaneo"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), delle norme della Costituzione Italiana e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione Urbano Contemporaneo, costituita con decorrenza di ogni effetto dal 01 dicembre 2015 e di seguito indicata anche come "Associazione", opera un adeguamento Statuario.

2. L'Associazione ha sede legale in Via Antonio Zanchi n°7, nel Comune di Treviso. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Treviso e della Regione del Veneto, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Urbano Contemporaneo ETS" oppure "Urbano Contemporaneo ente del Terzo settore".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e dell'attività di volontariato, e opera nel pieno rispetto dei valori di libertà e dignità della persona umana.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori individuati all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 alle lettere che seguono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4. In particolare lo scopo dell'Associazione è organizzare, promuovere, diffondere e valorizzare attività culturali, artistiche o ricreative di utilità sociale in generale, con particolare riferimento all'attività artistica, alle attività legate alla musica, all'architettura nei più vasti strati della società civile;

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare, promuovere e diffondere festival, spettacoli, concerti, concorsi, conferenze, pubblicazioni, ricerche, mostre, proiezioni, convegni, seminari, dibattiti, scambi artistici, corsi di formazione e/o aggiornamento, premi. Il tutto è inteso anche quale momento di valorizzazione, interscambio e

Flavia Paola Aureli
Flavia Paola Aureli
Niala Bunt

arricchimento della sfera culturale e artistica, e veicolo per la valorizzazione del territorio della Provincia di Treviso e della Regione del Veneto, e/o in modo più ampio dell'Italia.

- b) promuovere, diffondere e valorizzare la musica jazz e l'attività jazzistica, in ogni sua forma, anche promuovendo e valorizzando i talenti emergenti e le formazioni jazzistiche giovanili;
- c) promuovere e valorizzare la ricerca e la sperimentazione nel settore della musica jazz, anche attraverso la committenza di nuove opere;
- d) organizzare e promuovere attività formative indirizzate al perfezionamento professionale e/o alla realizzazione di progetti di iniziative educative, anche con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, idonee a favorire la conoscenza della cultura jazzistica e della musica jazz;
- e) promuovere la cultura con azioni specifiche attente a valorizzare il territorio della Provincia di Treviso e, in modo più ampio, anche quello della Regione del Veneto;
- f) promuovere giovani artisti e artisti locali, al fine di valorizzare le esperienze artistiche del territorio trevigiano e Veneto, affiancandole anche a quelle nazionali ed internazionali;
- g) dare la propria collaborazione ad altri Enti, pubblici e/o privati, per lo sviluppo e il supporto di iniziative che si inquadriano nei fini dell'Associazione stessa;
- h) coordinare e sviluppare le relazioni tra artisti, editori, etichette discografiche, enti, pubblico e autorità;
- i) ricercare sinergie e reti di collegamento tra partner privati e pubblici, enti, nazionali e/o internazionali, che possano favorire una migliore circolazione delle iniziative;
- j) accedere a bandi, concorsi, convenzioni, finanziamenti e contributi pubblici e/o privati, al fine di raggiungere gli scopi statuari, anche finalizzati alla definizione, programmazione, realizzazione, sostegno di specifici progetti, a livello nazionale e internazionale.
- k) promuovere la formazione nelle scuole, di ogni ordine e grado, promuovere e gestire centri e corsi di formazione, riferibili a qualsiasi disciplina, per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- l) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- m) promozione e diffusione della cultura ecologica, anche tramite organizzazione di eventi ed iniziative rivolte alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente;
- n) programmazione, promozione e realizzazione di specifici progetti per la crescita del turismo storico culturale, eco-sostenibile ed eno-gastronomico, anche attraverso la realizzazione di eventi e iniziative atti a promuoverli;
- o) sviluppo dell'utilizzo di reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, oltre alla creazione e gestione di siti web per la diffusione della propria attività;
- p) realizzazione e diffusione di materiale informativo, di qualsiasi tipologia, atto a pubblicizzare la propria attività, stimolare eventi e iniziative per l'avanzamento culturale;
- q) quante altre operazioni, di rilievo nazionale e internazionale, possano apportare un significativo contributo allo sviluppo dell'attività, comprendendo in esse la costituzione e/o la partecipazione ad associazioni, enti, fondazioni, persone giuridiche e istituzioni di ogni natura e genere, private e pubbliche, le cui finalità siano omogenee con le proprie;
- r) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, senza alcuna distinzione di nazionalità, genere, carattere religioso, razza, condizione sociale e politica, nel pieno rispetto dei principi democratici, della eleggibilità libera degli organi amministrativi, del principio di

voto singolo per ogni associato, della sovranità dell'Assemblea, della determinazione dei principi di ammissione o esclusione degli associati, delle idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, e potranno anche essere eletti nelle cariche sociali dell'Associazione e partecipare alle assemblee con diritto di voto.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e il pagamento della quota associativa annuale.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda formalizzata per iscritto su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda, contenente l'esatta denominazione e i recapiti del richiedente, può essere consegnata a mano in carta semplice firmata, o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente ha preso visione dello Statuto, e che lo stesso si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato adeguatamente per iscritto al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni, ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato adeguatamente per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. E' comunque ammesso ricorso alla giustizia ordinaria.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Le persone giuridiche che intendano diventare soci dell'Associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

7. Una volta ammesso, l'Associato e l'Aderente è tenuto al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 - (Categorie di Soci)

1. Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;

Sono considerati Soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, e che come tali ne condividono gli scopi. Sono soci ordinari coloro che, senza alcuna discriminazione, previa domanda di ammissione, vengono ammessi a far parte dell'Associazione.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- a) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e parteciparvi con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, parteciparvi, e concorrere all'elaborazione del programma delle attività e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- d) esaminare i libri sociali, prendere visione dei bilanci e di tutti i documenti dell'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato in regola con il pagamento della quota associativa, deve presentare espressa domanda scritta e motivata, in carta semplice firmata, e-mail, o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi di Legge, e come stabilito dagli eventuali regolamenti interni;
- f) percepire un compenso per attività specifiche svolte, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e/o al perseguimento delle finalità Statuarie;

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, il diritto di voto in Assemblea è disciplinato dall'art.17, c.2, del presente Statuto.

4. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare e far rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) partecipare alle assemblee e cooperare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- e) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo inviata tramite mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il recesso ha effetto immediato. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b) mancato pagamento della quota associativa. All'associato che entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale non ha versato la quota associativa, viene inviato, tramite mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, un sollecito scritto con la fissazione di un termine improrogabile di 60 (sessanta) giorni per il pagamento della quota associativa, avvisando che, il mancato pagamento della quota, deve intendersi causa automatica di esclusione dell'associato. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o che getta discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti o sui suoi Soci, o in contrasto con i Soci stessi.
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, inviato tramite mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'esclusione va comunque ratificata dall'Assemblea alla prima seduta utile. Contro di esso

Marie Rose Brunel
Alain Brunel

l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, perde immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali, non può rivendicare nessun altro diritto o compenso per i servizi svolti per l'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività, in favore della comunità e del bene comune, tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni.

5. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità Statuarie. A chiunque dovesse effettuare operazioni in nome e per conto dell'Associazione e/o per gli scopi e finalità statuarie, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni per i rimborsi spese dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Titolo IV - Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche associative sono elettive, tutti gli associati possono esservi nominati, e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento

Daio Paolo Amelio
Alonso
Nicol Benin

della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata, anche in calce all'avviso di convocazione, e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.

3. L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta scritta e motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite e-mail o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, e affissa mediante avviso nella sede dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega scritta, tutti gli Associati.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza e videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

9. Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i Soci, sia dissenzienti che assenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica o in modalità di strumenti di comunicazione a distanza e videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

11. In casi particolari, alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati a partecipare, su delibera del Consiglio Direttivo, anche non soci e/o esperti esterni, senza diritto di voto.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega scritta; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega scritta.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. E' convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci. La convocazione è inviata per iscritto agli associati con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea ordinaria, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

2. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

3. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega scritta; in seconda convocazione è validamente costituita sempre con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in proprio o per delega scritta, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati ed enti aderenti (attraverso il loro rappresentante legale o suo delegato) in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, scegliendoli tra i propri componenti di nomina assembleare.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, per redigere il programma delle attività e il bilancio di esercizio, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, o, nei casi più urgenti, con un preavviso di 24 ore, e può essere consegnato a mano, o inviato tramite mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, spedito al recapito risultante dal libro degli associati, e affisso mediante avviso nella sede dell'associazione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza e videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Nel caso in cui fosse composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. In caso di parità e di una situazione di particolare impasse prevale il voto del Presidente.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso relativamente alla carica ricoperta, ma possono ricevere compensi per attività specifiche svolte, tali compensi dovranno essere proporzionati all'attività svolta dal socio a favore dell'Associazione, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge e dagli Art. 2382 e Art. 2475 del Codice Civile. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, e documentate, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e/o al perseguimento delle finalità Statuarie;

10. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, senza diritto di voto.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, i piani e i programmi che da questi si sviluppano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, autorizzando la spesa;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli Associati, l'esclusione va comunque ratificata dall'Assemblea alla prima seduta utile,
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea e attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali incarichi, attività specifiche e rapporti di lavoro con gli associati, i dipendenti, oltre che con collaboratori, ditte e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni, o che sia previsto per Legge;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- q) nominare uno o più direttori artistici che cooperano nei settori di attività artistica loro assegnati, anche non associati;
- r) nominare un direttore amministrativo, esperto in materia amministrativa e finanziaria, anche non associato;
- s) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- t) assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del Consiglio, anche invitandoli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto;
- u) gestire gli adempimenti connessi all'iscrizione al Runt;

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Vigila e cura il funzionamento dell'Associazione, svolge attività di impulso, viene eletto in base ai requisiti di esperienza, onorabilità, professionalità e indipendenza. Può proporre il quadro generale annuale e/o pluriennale delle attività da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, può essere rieletto.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica di questi;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7. Il Presidente cura i rapporti con gli Istituti di credito, può aprire conti correnti bancari e postali per conto dell'Associazione e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; effettuare incassi e pagamenti di qualsiasi natura verso chiunque coinvolto nelle attività dell'Associazione ai fini del presente Statuto.

8. Il Presidente per singoli atti o categorie di atti, può affidare la rappresentanza dell'Associazione a singoli Soci o gruppi di Soci.

Nicola Bordin
Blanchard
Marie Rose Quercini

Art.22- Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene nominato dai componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare, può sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vicepresidente può ricoprire la carica di Tesoriere. Può essere delegato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione dell'associazione, ad aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, a compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, a effettuare incassi e pagamenti di qualsiasi natura verso chiunque coinvolto nelle attività dell'Associazione ai fini del presente Statuto, a curare i rapporti con gli Istituti di credito.
3. Il Vicepresidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, può essere rieletto.

Art. 23 - Il Segretario

1. Il Segretario viene nominato dai componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare, coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, tiene il libro soci, redige e conserva i verbali e le delibere delle riunioni.
2. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, può essere rieletto.

Art. 24 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dai componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare, è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio di esercizio.
2. Il Tesoriere è delegato a operare sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione, a compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; può effettuare incassi e pagamenti di qualsiasi natura verso chiunque coinvolto nelle attività dell'Associazione ai fini del presente Statuto, curare i rapporti con gli Istituti di credito.
3. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, può essere rieletto.

Art.25 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera consegnata a mano, o raccomandata A.R., oppure pec o e-mail al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.10, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.26 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento (eventuale)

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1(uno) a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso, solo se è un organo collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

*Daire Paoa Amel
Alone hors
Nial Bird m*

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.28 - L'organo di revisione (eventuale)

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.29 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 30 - Convenzioni

1. Per meglio perseguire le proprie finalità l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare può aderire o avvalersi della collaborazione di altre associazioni, istituzioni nazionali, internazionali, enti locali, pubblici e/o privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, attuando anche forme di partenariato pubblico-privato.

2. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente.

3. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 31 - Regolamento

Nicola Benin
Daniele Rossi
Daniele Rossi

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare appositi regolamenti interni, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Titolo V - I libri sociali

Art.32 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari, a cura del Consiglio Direttivo, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.33 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
3. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art.34 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi, rimborsi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) erogazioni liberali;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche e/o private, nazionali e/o internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.35 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.



Stanza per Maria Rosa Emme

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 36- Quota associativa

1. L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo. Viene comunicata ai Soci in occasione della prima Assemblea annuale e/o o comunicata tramite mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il rinnovo della quota sociale va versato dai soci entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.

2. Nel caso di ammissione di nuovi soci, la quota sociale va versata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione all'Associazione.

3. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.37 – Scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento, la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione sono decisi dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1 del Codice del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Titolo VIII -Disposizioni finali

Art.38 - Clausola Compromissoria

1. Ogni contenzioso avente ad oggetto l'applicazione e l'interpretazione del presente statuto tra i soci, sarà di competenza esclusiva del Foro di Treviso.

Art.39 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto posso essere avanzate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci. Esse vanno approvate dall'Assemblea Straordinaria, il verbale andrà allegato copia dello Statuto aggiornato.

Art.40 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Treviso, 29 febbraio 2024

Nicola Bortolanza

Fabrizia Franco

Maria Paola Armellini

